

**PARTE SPECIALE “F”**  
**DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’**  
**INDIVIDUALE**

## **PARTE SPECIALE “F” – DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE**

### **1. Le fattispecie di delitti contro la personalità individuale richiamate dal d.lgs. n. 231/2001**

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, l’art. 25-quinquies del Decreto annovera le fattispecie di seguito indicate:

#### ***Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.)***

Costituito dalla condotta di esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero ridurre o mantenere una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

#### ***Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)***

Costituito dare tipi di condotte: l’induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione di soggetti minori degli anni diciotto.

#### ***Pornografia minorile (art. 600-ter, commi 1 e 2, c.p.)***

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

#### ***Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)***

Punisce il semplice detentore che si procura o comunque dispone di materiale pornografico prodotto (da altri e non da lui) con le modalità descritte nel sopra illustrato art. 600-ter c.p.

***Pornografia virtuale (art. 600-quater1 c.p.)***

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

***Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)***

La fattispecie delittuosa punisce chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

***Tratta di persone (art. 601 c.p.)***

Consiste nell'induzione, con gli stessi "strumenti" di cui all'art. 600 c.p., "a fare ingresso o soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno".

***Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)***

Consiste nell'acquistare o alienare o cedere una persona che si trovi in uno degli "stati" di cui all'art. 600 c.p.

**2. Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. n. 231/2001**

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto, le attività di Fondazione Teatro alla Scala "sensibili" e le funzioni/unità organizzative in essere presso la Fondazione come previsto nelle procedure in vigore:

**1) *Approvvigionamento di servizi che prevedono l'utilizzo di manodopera indiretta:*** si tratta delle attività di gestione dei rapporti con i fornitori che utilizzano manodopera, nell'ambito di appalti e subappalti, con riferimento all'osservanza degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza.

**3. Il sistema dei controlli**

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Fondazione sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee guida di Confindustria, nonché dalle "best practice" internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
- standard di controllo "specifici" applicati alle singole attività sensibili.

### 3.1 Principi generali degli *standard* di controllo relativi alle attività sensibili

- Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali: **Norme**: gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Tracciabilità**: gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- **Segregazione dei compiti**: gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.

**Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procura)**: gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione.

### 3.2 Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili individuate:

#### 1) *Approvvigionamento di servizi che prevedono l'utilizzo di manodopera indiretta:*

- **Norme**: lo standard richiede l'esistenza di una norma che preveda, fra l'altro: i) l'obbligo di ottenere dai fornitori di servizi di manodopera indiretta prima della sottoscrizione del contratto copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi, l'elenco nominativo del personale che potrà essere impiegato nello svolgimento del servizio documentando la regolarità del rapporto di lavoro ai sensi della normativa vigente all'inizio del servizio (es. richiesta del permesso di soggiorno al personale dipendente), copia della documentazione relativa al sistema salute e sicurezza sul lavoro; ii) ruoli e responsabilità per l'effettuazione del controllo; iii) modalità e tempistiche per lo svolgimento del controllo; iv) l'indicazione di come segnalare alle funzioni competenti eventuali criticità rilevate; v) la modalità per assicurare la tracciabilità delle verifiche svolte.
- **Contratti**: lo standard richiede che siano inserite all'interno dei contratti specifiche clausole contrattuali con tale tipologia di fornitori/subappaltatori che prevedano, ad esempio: i) rispetto dei principi etici adottati dalla Fondazione e la facoltà della stessa di revocare i mandati in questione nel caso di violazione di tale obbligo; ii) obbligo di accettazione del Codice Etico e/o del Modello di Organizzazione ex D.Lgs. 231/01 da parte dell'appaltatore.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze ai quali si perviene mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette e rispetto ai quali la Fondazione sia stazione appaltante" all'interno delle parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.